



Bando per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca, ai sensi dell'art. 22, comma 4, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240

IL PRORETTORE VICARIO

- VISTA** la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e in particolare l'articolo 22, comma 4, lettera a);
- VISTO** lo Statuto di Autonomia della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 59 in data 12 marzo 1998 e successive modificazioni;
- VISTO** il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 11738 in data 18 settembre 2001 e successive modificazioni;
- VISTO** il Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca, emanato con Decreto Rettorale n. 15748 del 5 aprile 2011 e successive modificazioni e in particolare l'art. 2, comma 5 il quale prevede quanto segue: *“È facoltà del Senato Accademico proporre l'attivazione di assegni di ricerca, anche in aree strategiche per lo sviluppo dell'Ateneo”*;
- VISTO** il Regolamento per l'attribuzione di contratti per attività di insegnamento emanato con Decreto Rettorale n. 15746 del 5 aprile 2011, ai sensi dell'art. 23 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni e in particolare gli articoli 4 e 15;
- VISTA** la deliberazione adottata dal Senato Accademico nella seduta del 18 dicembre 2023;
- VISTA** la deliberazione adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19 dicembre 2023

DECRETA

Art. 1

È indetta una selezione per titoli e colloquio per il conferimento di un assegno per lo svolgimento di attività di ricerca, di cui al Regolamento citato in premessa, di durata **biennale** come di seguito riportato:

Progetto di ricerca	SC SSD	Responsabile progetto di ricerca	Facoltà	Corrispettivo annuo lordo
<i>Percorsi intermediari e transmediali del giallo italiano</i>	SC: 10/C1 SSD: L-ART/06	Prof. Gian Battista Canova	Facoltà di Comunicazione	€ 20.000,00

Art. 2 - Requisiti per l'ammissione

Ai sensi dell'art. 5 del Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca citato nelle premesse possono partecipare alla selezione:

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.



- a) studiosi italiani e stranieri in possesso di laurea vecchio ordinamento, laurea specialistica o magistrale in possesso di idoneo e documentato *curriculum* scientifico-professionale nell'area connessa all'attività di ricerca oggetto del bando. Nel caso in cui il diploma di laurea sia stato conseguito all'estero, deve essere dichiarato equivalente ai soli fini dell'ammissione alla selezione dalla Commissione giudicatrice;
- b) candidati italiani e stranieri in possesso del **titolo di dottore di ricerca che costituisce titolo preferenziale**.

Art. 3 – Modalità di valutazione

La selezione è effettuata attraverso la valutazione comparativa dei titoli scientifico-professionali posseduti dai candidati, integrata da un colloquio atto ad accertare l'attitudine degli stessi alla ricerca di cui al progetto, assegnando un punteggio **fino a 75 punti ai titoli e fino a 25 punti al colloquio**.

I candidati che conseguono un punteggio inferiore a 55 punti per i titoli o un punteggio inferiore a 15 punti per il colloquio sono considerati non idonei. L'esclusione va comunque adeguatamente motivata nel verbale delle operazioni di selezione.

La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale, che prevedano comunque la presenza contemporanea e continua di tutti i componenti, mediante collegamenti in audio/video conferenza. I colloqui possono svolgersi sia in presenza presso la sede dell'Università IULM, Via Carlo Bo, 1 - 20143 Milano, sia in modalità telematica.

Qualora la Commissione decida che i colloqui si svolgano in sede e nel caso di impossibilità da parte di un candidato di recarsi presso la sede dell'Università IULM, lo stesso potrà presentare al Rettore (affari.general@iulm.it) motivata richiesta di svolgere il colloquio in modalità telematica.

Nel caso in cui la Commissione stabilisca che i colloqui si svolgano in modalità telematica la stessa si avvarrà della piattaforma Microsoft TEAMS e del supporto informatico dell'Ateneo, con procedure che garantiscano l'identificazione dei candidati, la *par condicio* tra gli stessi e la pubblicità della seduta.

A tal fine il candidato deve indicare obbligatoriamente un indirizzo personale di posta elettronica che la Commissione giudicatrice utilizzerà per la videochiamata.

Il candidato dovrà risultare reperibile nella giornata e nell'orario fissato nella convocazione per lo svolgimento del colloquio.

Ai fini dell'identificazione e a pena di esclusione dalla procedura selettiva, ciascun candidato è tenuto, prima che il colloquio abbia inizio, a identificarsi, esibendo il medesimo documento di identità già trasmesso, in copia, come allegato alla domanda.

Il candidato può essere escluso qualora non abbia indicato l'indirizzo personale di posta elettronica, manchi il collegamento, risulti irreperibile nel giorno o nell'orario stabilito o nel caso in cui non esibisca un valido documento di identità. L'Università declina qualsiasi responsabilità per l'eventualità che ragioni di carattere tecnico impediscano il regolare svolgimento del colloquio.

Per chi fosse interessato ad assistere in qualità di soggetto diverso dai candidati è garantita la pubblicità della seduta. Sul portale di Ateneo verrà data comunicazione della data e dell'orario di svolgimento dei colloqui e della procedura per essere ammessi agli stessi.

Durante la seduta non sono consentite riprese audio e/o video né sarà possibile registrare i colloqui. Conclusi i colloqui, la Commissione giudicatrice formula per ciascun candidato un giudizio collegiale e redige, una graduatoria di merito sulla base della somma dei punteggi attribuiti a ciascun candidato, designando il vincitore.

Il Decreto Rettorale di nomina della Commissione giudicatrice e il Decreto Rettorale di approvazione degli atti sono pubblicati sul portale di Ateneo.



Art. 4 – Durata dell’assegno

La durata dell’assegno è di **due anni**.

La durata dei rapporti instaurati ai sensi dell’art. 22 della Legge 240/2010 compresi gli eventuali rinnovi, non può in ogni caso superare i sei anni, compresi i contratti per assegni conclusi con Atenei diversi, anche per periodi non continuativi.

Ai fini della durata dei predetti rapporti, non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute, secondo la normativa vigente. La durata dei rapporti fra l’Università e il titolare di assegno di ricerca non può eccedere i limiti stabiliti dalla legge a esclusione del periodo in cui l’assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca nel limite massimo della durata dello stesso.

La durata complessiva dei suddetti rapporti, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici nonché con gli Enti di cui al comma 1 dell’art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, con il medesimo soggetto non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute, secondo la normativa vigente.

Art. 5 - Importo dell’assegno – Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo

Il trattamento economico annuo lordo, fissato dal presente bando, è al netto degli oneri a carico dell’Ateneo. Il predetto importo è erogato in rate mensili. All’assegno di ricerca di cui all’art. 4 del Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca si applicano:

- in materia fiscale, le disposizioni di cui all’art. 4 della Legge 13 agosto 1984, n. 476 e successive modificazioni e integrazioni;
- in materia previdenziale, le disposizioni di cui all’art. 2 co. 26 e segg., della Legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni e integrazioni;
- in materia di congedo per malattia, la disposizione di cui all’art. 1, co. 788 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni;
- in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l’indennità è corrisposta dall’I.N.P.S. ai sensi dell’art. 5 del citato Decreto 12 luglio 2007.

L’Ateneo provvede alla copertura assicurativa per infortuni e per responsabilità civile verso terzi nell’espletamento dell’attività di ricerca.

Art. 6 – Incompatibilità – Divieto di cumulo – Sospensione dell’attività

La titolarità dell’assegno non è compatibile con l’iscrizione a corsi di laurea, laurea magistrale, scuole di specializzazione, dottorato di ricerca con borsa in Italia o all’estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per i dipendenti in servizio presso amministrazioni pubbliche.

Non può essere titolare di assegno di ricerca il personale di ruolo presso gli Enti di cui al comma 1 dell’art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e, analogamente, i dipendenti dell’Ateneo titolari di contratto di diritto privato, ivi compresi i contratti part-time e a tempo determinato.

Non possono essere titolari di assegno coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente all’Ateneo ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione.

Non possono essere titolari di assegni di ricerca tutti coloro che ai sensi del Regolamento per l’attribuzione di contratti per attività di insegnamento, sono titolari di contratti per corsi ufficiali o corsi integrativi presso l’Ateneo. Tuttavia, è consentita la partecipazione a bandi emanati da altri Atenei, previa autorizzazione del Senato Accademico.

L’assunzione o il mantenimento da parte dell’assegnista di incarichi retribuiti (diversi dal rapporto di lavoro dipendente da amministrazioni pubbliche, per il quale è fatto obbligo di aspettativa senza assegni) è subordinata alla preventiva autorizzazione del Senato Accademico, sentito il



Responsabile del progetto di ricerca che ne dichiara la compatibilità con lo svolgimento delle attività connesse all'assegno.

Non è consentito il cumulo dell'assegno con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca del titolare dell'assegno.

L'attività di ricerca e l'assegno possono essere sospesi per congedo obbligatorio di maternità, per congedo parentale e per grave infermità. Non costituisce sospensione e, conseguentemente, non va recuperato un periodo complessivo di assenza giustificata inferiore a trenta giorni in un anno.

Art. 7 – Contratto – Contenuto

L'Università stipula con il candidato che supera la valutazione comparativa apposito contratto, con il quale sono disciplinati termini e modalità di svolgimento dell'attività di ricerca e di erogazione dell'assegno.

In particolare, i compiti dei titolari degli assegni sono definiti dal progetto di ricerca e indicati nel contratto individuale.

Ai fini della determinazione della decorrenza e termine del rapporto, si ha riguardo alla data di stipula del contratto.

Detto contratto non prefigura in nessun caso un'attività di lavoro dipendente e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università.

L'attività dei titolari di assegno è svolta in condizione di autonomia e senza orario di lavoro preordinato, nei soli limiti del programma di ricerca e delle indicazioni fornite dal Responsabile del progetto di ricerca.

I titolari degli assegni possono svolgere una contenuta **attività didattica sussidiaria** che non deve in ogni caso compromettere l'attività di ricerca, previa approvazione del Senato Accademico. La collaborazione didattica è facoltativa. Le Attività sussidiarie consistono nello svolgimento di attività didattiche di supporto al corso ufficiale, vale a dire di attività aggiuntive e di affiancamento alle lezioni (es. seminari, esercitazioni) al di fuori del monte ore previsto per il corso ufficiale, nonché di affiancamento ai docenti nella preparazione degli esami di profitto, rivolte esclusivamente a studenti iscritti ai Corsi di laurea triennale e magistrale. Le attività affidate agli stessi non danno luogo a crediti formativi. È inoltre richiesto di ricevere gli studenti e di concorrere all'accertamento del loro apprendimento partecipando alle commissioni d'esame. Gli assegnisti possono svolgere attività didattica sussidiaria senza compromettere l'attività di ricerca e nel rispetto del limite massimo complessivo di 100 ore per ogni anno accademico, con un compenso orario lordo stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione. I costi graveranno sui fondi destinati ai sussidi didattici della Facoltà di afferenza del corso ufficiale.

I titolari possono eventualmente collaborare con gli studenti nelle ricerche svolte per tesi di laurea, di dottorato di ricerca che riguardino un argomento inerente la ricerca oggetto del contratto.

I titolari di assegno possono partecipare a gruppi e a progetti di ricerca qualsiasi sia l'Ente finanziatore.

Alla conclusione del contratto, il titolare è tenuto a presentare una **relazione scritta sull'attività di ricerca svolta** e sui risultati raggiunti nell'ambito del progetto.

Art. 8 – Domanda di partecipazione alla selezione

La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili per la selezione, **devono essere presentati, a pena di esclusione, per via telematica**, utilizzando l'applicazione informatica dedicata, alla pagina: <https://pica.cineca.it/iulm/>

L'applicazione informatica richiederà necessariamente il possesso di un indirizzo personale di posta elettronica per poter effettuare l'auto registrazione al sistema. Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione della domanda e **allegare i documenti in formato elettronico PDF**.

La domanda di partecipazione deve essere compilata in tutte le sue parti secondo quanto indicato nella procedura telematica e includere obbligatoriamente, **a pena di esclusione**:



- titolo accademico richiesto all'art. 2 che precede;
- analogo titolo accademico conseguito all'estero, non ancora riconosciuto equipollente per il quale si richiede l'equipollenza. Il titolo di studio estero può essere dichiarato ammissibile dalla Commissione giudicatrice ai soli fini dell'ammissione alla selezione. Il candidato dichiarato vincitore della selezione che abbia conseguito all'estero il titolo di studio previsto dal bando, dovrà trasmettere all'Ufficio Affari Istituzionali, prima della stipulazione del contratto e a pena di decadenza dal diritto alla stipulazione dello stesso:
 - a) copia del diploma, il *transcript* e la dichiarazione di valore (per i titoli extra europei)
 - b) copia del diploma del titolo di studio estero e il *Diploma Supplement* (per i titoli europei);
- *curriculum* dettagliato, debitamente sottoscritto dal candidato, relativo all'attività scientifica accademica e professionale. Il *curriculum* vale come autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 relativamente al possesso dei titoli in esso riportati;
- progetto relativo allo specifico programma di ricerca previsto dal bando, secondo le linee guida indicate **nell'Allegato A**;
- elenco delle pubblicazioni scientifiche;
- carta di identità o passaporto e codice fiscale.

Non sono ammesse altre forme di invio delle domande o di documentazione utile per la partecipazione alla procedura.

Entro la scadenza il sistema consente il salvataggio della domanda in modalità bozza.

La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione alla procedura è certificata dal sistema informativo mediante ricevuta che verrà automaticamente inviata via e-mail.

Allo scadere del termine utile per la presentazione, il sistema non permetterà più l'accesso e l'invio del modulo elettronico.

A ogni domanda verrà attribuito un numero identificativo che, unitamente al codice concorso indicato nell'applicazione informatica, dovrà essere specificato per qualsiasi comunicazione successiva. La procedura di compilazione e l'invio telematico della domanda devono essere completati entro e non oltre **le ore 17.00 del 15 gennaio 2024**.

La presentazione della domanda di ammissione comporta l'accettazione da parte dei candidati delle norme contenute nel bando.

L'Università non si assume alcuna responsabilità per eventuali malfunzionamenti dovuti a sovraccarico delle reti o dei sistemi applicativi.

Per presentare la domanda è necessario:

- salvare il file PDF senza modificarlo;
- stampare il file PDF;
- firmare il documento;
- scansionare il documento firmato e caricarlo sul sistema.

Il sistema accetta anche documenti con Firma Digitale (es. smart card, token USB o Firma Remota).

In applicazione delle norme sull'autocertificazione l'Università procederà alla verifica della veridicità delle dichiarazioni sostitutive e delle autocertificazioni ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

I candidati portatori di handicap, in relazione alla propria disabilità, dovranno indicare nella domanda l'ausilio necessario per lo svolgimento della prova selettiva, nonché l'eventuale necessità dei tempi aggiuntivi (art. 20 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104) l'Ufficio Affari Istituzionali è comunque a disposizione per ulteriori specificazioni all'indirizzo e-mail: affari.general@iulm.it – tel. 02891412844.

Art. 9 - Vincitore con titolo estero – Condizioni per la stipulazione del contratto

Il candidato dichiarato vincitore della selezione che abbia conseguito all'estero il titolo di studio

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.



previsto dal bando, dovrà trasmettere all'Ufficio Affari Istituzionali, prima della stipulazione del contratto e a pena di decadenza dal diritto alla stipulazione dello stesso:

- a) copia del diploma, il *transcript* e la dichiarazione di valore (per i titoli extra europei);
- b) copia del diploma del titolo di studio estero e il *Diploma Supplement* (per i titoli europei);
- c) in alternativa il vincitore può presentare l'attestazione di comparabilità rilasciata da CIMEA.

Il candidato non appartenente all'Unione europea che, alla data di presentazione della domanda di ammissione **non sia ancora in possesso del permesso di soggiorno in Italia**, laddove risulti vincitore, dovrà obbligatoriamente ottenere il nulla osta dalla Prefettura, necessario alla richiesta del visto d'ingresso. L'inizio dell'attività sarà possibile solo dopo la presentazione del visto all'Amministrazione. La mancata presentazione del documento comporterà l'impossibilità di dare inizio all'attività fino alla presentazione del documento richiesto. Il candidato non appartenente all'Unione europea che alla data di presentazione della domanda di ammissione **sia in possesso del permesso di soggiorno in Italia** o della ricevuta della richiesta di permesso di soggiorno in Italia, laddove risulti vincitore, dovrà presentare entro e non oltre la data fissata per la stipulazione del contratto il permesso di soggiorno (o la ricevuta della richiesta del permesso di soggiorno in originale). La mancata presentazione del documento comporta l'automatica decadenza dal diritto di sottoscrizione del contratto.

Art. 10 - Rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente bando, si fa riferimento al Regolamento citato nelle premesse del presente Decreto e si applicano le disposizioni previste dalla vigente normativa in materia.

Art. 11 – Trattamento dei dati personali

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 del Reg. UE 2016/679 (Regolamento europeo per la protezione dei dati personali - GDPR) si forniscono di seguito le dovute informazioni in ordine al trattamento dei dati personali conferiti.

10.1. SOGGETTI DEL TRATTAMENTO

Il **Titolare del trattamento** è la Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, sita in Milano, via Carlo Bo, 1, nella persona del suo rappresentante legale *pro-tempore*.

L'Ateneo ha provveduto a nominare, ai sensi degli artt. 37 e 39 del Reg. UE 2016/679, il **Responsabile della Protezione dei Dati** (RPD/DPO-Data Protection Officer), reperibile al seguente indirizzo e-mail: dpo.iulm@dpoprofessionalservice.it

10.2. DATI TRATTATI

Al fine di consentire lo svolgimento del colloquio in modalità telematica *streaming*, oltre ai dati personali anagrafici e di contatto, saranno trattati anche l'immagine e la voce dei candidati, mediante l'utilizzo della *webcam* degli stessi. L'immagine e la voce non saranno in alcun modo registrate, né diffuse. Al candidato sarà richiesto di mostrare in *streaming* il proprio documento di identità al solo fine di consentire all'Università il riconoscimento dello stesso.

In situazioni specifiche potranno essere raccolte e trattate, su istanza dell'interessato e ai fini della procedura di selezione, particolari categorie di dati inerenti:

- dati giudiziari
- stato di salute

Tali dati sono conferiti volontariamente ed esclusivamente per consentire all'Ateneo l'esercizio delle sue funzioni pubbliche nel tutelare gli interessi del candidato o nell'erogazione dei servizi che lo stesso richiede ai fini della procedura di selezione. Per tale motivo, ai sensi dell'art. 9, par. 2 del Reg. UE 2016/679 non viene richiesto il consenso al trattamento.

10.3. FINALITÀ E LICEITÀ DEL TRATTAMENTO

I dati personali forniti, saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle condizioni di liceità ex art.

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.



6, par. 1, lett. b), c) ed e) del Reg. UE 2016/679 per le seguenti finalità:

- colloquio in modalità telematica;
- riconoscimento del candidato;
- accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura selettiva e dell'assenza di cause ostative alla partecipazione;
- gestione della procedura selettiva in tutte le sue fasi, compresa la pubblicazione degli esiti e delle graduatorie e l'eventuale successiva instaurazione di un rapporto di lavoro.

10.4. DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI

I dati personali saranno comunicati ai seguenti destinatari:

Microsoft Corporation, autonomo titolare del trattamento, che fornirà la piattaforma **Teams** al fine di permettere il collegamento tra il candidato e l'Università (informativa disponibile al link: <https://privacy.microsoft.com/it-IT/privacystatement#mainnoticetoendusersmodule>).

I dati potranno, altresì, essere comunicati ai seguenti destinatari:

- soggetti autorizzati interni all'organizzazione del Titolare;
- componenti delle Commissioni esaminatrici;
- MUR, nell'ambito delle comunicazioni obbligatorie previste per il personale docente e ricercatore che risulti vincitore;
- amministrazioni certificanti in sede di controllo delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini del DPR 445/2000;
- autorità competenti per adempimenti di obblighi di legge, su richiesta;
- soggetti che svolgono manutenzione sul sistema informativo.

I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di autorizzati al trattamento, ai sensi dell'art. 29 del Reg. UE 2016/679, Responsabili del trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento.

L'elenco dei Responsabili del trattamento designati è costantemente aggiornato e disponibile presso la sede della **Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM**.

10.5. TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO E/O UN'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE

I dati di natura personale non saranno trasferiti all'estero, all'interno o all'esterno dell'Unione europea.

10.6. PERIODO DI CONSERVAZIONE E CRITERI

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza, a opera di soggetti di ciò appositamente incaricati.

Nel caso in cui il colloquio avvenga in modalità *streaming*, le immagini e la voce dei candidati non saranno in alcun modo registrati, né conservati dall'Università e non saranno in alcun modo diffusi.

I dati personali inerenti l'anagrafica e i dati inerenti graduatorie o verbali sono conservati illimitatamente nel tempo anche per interesse storico, in base agli obblighi di archiviazione imposti dalla normativa vigente (D.P.R. n. 445/2000, D.P.C.M. 3 dicembre 2013).

Gli atti contenenti gli esiti e le graduatorie saranno pubblicati sul portale di Ateneo, a norma dell'art. 8 del D. Lgs. 33/2013, per un periodo massimo di 5 anni.

10.7. NATURA DEL CONFERIMENTO E RIFIUTO

Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui al punto 3 del presente documento informativo è **necessario** per gestire le attività sopra descritte connesse alla selezione. **Il mancato conferimento dei dati personali comporterà l'impossibilità di gestire tutte le attività di cui al punto 10.3.**

10.8. DIRITTI DEGLI INTERESSATI

L'interessato potrà far valere i propri diritti, come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 del Regolamento UE 2016/679, rivolgendosi al Titolare o al servizio Data Protection Officer, scrivendo all'indirizzo privacy@iulm.it

Sussiste, pertanto, in qualunque momento, il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso

